

N. R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Presidente
dott.	Giudice Relatore
dott.	Giudice

all'esito dell'udienza del
nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g.

promosso da:

BANCA

(C.F.) con il patrocinio dell'avv.
presso il

, elettivamente domiciliato in
difensore avv.

RECLAMANTE

contro

(C.F.

) con il patrocinio
)

dell'avv. RICCIO BIAGIO e dell'avv.

(
, elettivamente domiciliato in
presso il difensore avv. RICCIO BIAGIO

RECLAMATO

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 *terdecies* c.p.c., la Banca proponeva
reclamo avverso l'ordinanza del 10.11.2015, depositata l'11.11.2015, di accoglimento del ricorso ex
art. 700 c.p.c. proposto da che ordinava alla banca reclamante di
attivarsi per la rettifica della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia relativamente al
nominativo del ~~XXXXX~~ "affinchè il credito venga escluso dalla categoria delle "sofferenze", ferma
restando la segnalazione del credito come "contestato".

Il reclamante eccepiva l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. del per un duplice
profilo:

- in quanto la stessa domanda cautelare (di cancellazione della segnalazione a sofferenza) era
stata già proposta e decisa dal Tribunale con ordinanza di rigetto del 3.3.2015 (dott.),
quindi riproposta (domanda di cancellazione della segnalazione a sofferenza anche con la
specificazione di credito contestato) e decisa con altra ordinanza del 11.6.2015 (dott.



-) in parte di inammissibilità ed in parte di rigetto, quest'ultima confermata dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo; la reclamante sosteneva che l'elemento di novità indicato dal ricorrente per superare il c.d. "*giudicato cautelare*" ex art. 669 *septies* c.p.c. (ossia una *e mail* con il diniego della [redacted] di attribuire una carte di credito al [redacted] per la segnalazione a sofferenza) a prescindere dalla sua attendibilità ed efficacia probatoria nulla, era comunque insufficiente ad integrare un mutamento rilevante, in quanto riguardante il *periculum in mora* e non il *fumus boni iuris*, su cui si sono fondati i precedenti provvedimenti cautelari, che hanno affermato la doverosità della segnalazione effettuata;
- in quanto il *fumus boni iuris* di questo procedimento cautelare attiene al rapporto bancario che è oggetto della causa n. [redacted] pendente davanti a questo Tribunale (in cui è stata emessa l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che ingiunge al [redacted] il pagamento della somma di € 73.456,25 oltre interessi e spese del procedimento) nella quale il [redacted] deduce che la Banca abbia consumato usura ai suoi danni tanto da essere creditore e non debitore della Banca e che è il fondamento di tutte le iniziative cautelari promosse dal predetto, con la conseguenza che il presente ricorso cautelare doveva essere proposto al giudice della causa di merito pendente, che è chiamato a pronunciarsi sul preteso diritto del [redacted], ex art. 669 *quater* c.p.c..

Nel merito sosteneva l'insussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, per la situazione di insolvenza conclamata in cui versa il [redacted] l'erroneità della valutazione del primo giudice che ha dato rilevanza a situazioni relative a soggetti diversi dalle parti e la doverosità della segnalazione effettuata dalla Banca già affermata nelle ordinanze relative al medesimo rapporto, sopra richiamate.

Concludeva quindi chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.; nel merito, di respingere il ricorso; con vittoria di spese e condanna del ricorrente ex art. 96 c.p.c..

[redacted] costituiva alla prima udienza e richiamava la causa n. [redacted] pendente avanti questo Tribunale, avente ad oggetto il rapporto bancario intercorso con la reclamante e nella quale aveva proposto domanda di accertamento negativo del credito e di ripetizione di indebitto, ed in particolare l'ordinanza del 19.11.2015 con cui veniva disposta una c.t.u. contabile, nonché la denuncia penale per usura ed estorsione sporta alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale e l'atto di opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. depositata il 5.10.2015, quindi assumeva che solo per questi elementi di novità il reclamo deve essere respinto.



Parte reclamata sosteneva l'ammissibilità del ricorso ex art. 669 *septies* c.p.c., stante l'elemento nuovo rappresentato dalla *e mail* con cui la _____ negava al _____ un'apertura di fidi, ed assumeva che la sussistenza del *fumus boni iuris* dovendosi escludere lo stato di insolvenza avendo dimostrato di essere "*titolare di cespiti immobiliari ragguardevoli*" e "*di condurre una cospicua attività economica, con liquidità monetaria propria e non scaturita da affidamenti bancari*" ed il *periculum in mora* per l'impossibilità di avvalersi del credito bancario. Concludeva chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese.

Alla seconda udienza, il _____ produceva nuova documentazione attestante la sua disponibilità finanziaria all'estero e la movimentazione della carta _____ ed un certificato di residenza da cui risulta il suo trasferimento dalla Spagna all'Italia _____.

Preliminarmente va confermata l'ordinanza reclamata nella parte in cui ha ritenuto l'ammissibilità del ricorso cautelare, ex art. 669 *septies* c.p.c. e 669 *quater* c.p.c., per i motivi esposti nel provvedimento reclamato, che sono condivisi dal Collegio.

Infatti la *e mail* della _____, costituisce una nuova allegazione rispetto al *periculum in mora*, che è sopravvenuta rispetto ai procedimenti cautelari già decisi, ed il giudizio di merito pendente davanti al Tribunale non comprende la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza del _____ e la conseguente domanda risarcitoria.

Nel merito il reclamo deve essere respinto alla luce della nuova documentazione prodotta dal _____ all'udienza del 4.2.2016.

In ordine al *fumus boni iuris* occorre premettere che, come osservato anche nel provvedimento reclamato, la segnalazione di una posizione "*in sofferenza*" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma che deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.

L'ordinanza reclamata desume il *fumus* dell'illegittimità della segnalazione a sofferenza per l'erronea valutazione della capacità economica e patrimoniale del _____ effettuata dalla Banca, che non ha tenuto conto della situazione complessiva del _____ così come emerge da altre ordinanze del Tribunale (ordinanza del 16.6.2015 r.g. n 32137/2015 e del 25.2.2015 r.g. n 79366), che hanno ritenuto l'illegittimità delle segnalazioni a sofferenza effettuate da altri Istituti di Credito _____ In particolare le predette ordinanze argomentavano rilevando il merito creditizio altamente



positivo di cui godeva il [redacted] che era dimostrato dalla concessione, nel luglio 2013, da parte di [redacted], di un credito bancario di € 8.000.000 a fronte di garanzie ipotecarie, che era regolarmente onorato; la consistenza del patrimonio immobiliare del [redacted] e della posizione titoli per oltre € 2.500.000 alla data del 15.10.2014 e le intense movimentazioni sul conto aperto presso [redacted] con flussi annui in entrata e in uscita per circa € 1.400.000,00.

Osserva tuttavia il Collegio che la valutazione di “*solvibilità*” del [redacted] di cui all’ordinanza reclamata poggia su elementi in parte relativi ad un diverso soggetto ed in parte indimostrati in *prime cure*, ma che trovano un positivo riscontro nella documentazione da ultimo prodotta in questa fase del procedimento cautelare.

In particolare l’ordinanza reclamata non è condivisibile nella parte in cui evince il merito creditizio positivo del [redacted] dalla concessione del credito di € 8.000.000 da parte della [redacted], in quanto la concessione di credito non riguarda il [redacted] ma un diverso soggetto, la [redacted], di cui il [redacted] è socio di maggioranza (dalle visure prodotte dal reclamante emerge più esattamente che la predetta società ha ottenuto un mutuo di € 8.000.000,00 ed un’apertura di credito di € 8.000.000,00 a fronte dell’iscrizione di due ipoteche volontarie di € 16.000.000,00 e non vi è alcun elemento da cui desumere che detto rapporto abbia regolare esecuzione).

Quanto alla consistenza patrimoniale del [redacted] si osserva che il deposito titoli per oltre € 2.500.000,00 al 15.10.2014, richiamato nell’ordinanza del Collegio del [redacted] el proc. n. [redacted] non ha riscontro in atti, anche considerando il prospetto riassuntivo prodotto all’ultima udienza dal reclamato, che è relativo a titoli e liquidità depositati presso la [redacted] (che riporta un patrimonio iniziale all’1.1.2015 di € 1.165.377,66 e finale di € 887.407,49) ma che non è riconducibile al [redacted] in quanto il documento è privo di un qualsiasi riferimento al predetto.

Inoltre, le disponibilità liquide del [redacted] sulle altre banche italiane ammontano ad importi irrilevanti, come risulta dai pignoramenti presso terzi promossi dalla reclamante, da cui risulta che, nei mesi di luglio/agosto 2015, il saldo creditore del conto corrente del [redacted] era di € 53,67 presso [redacted] di € 1477,12 presso [redacted] e di € 138,26 presso [redacted] e la consistenza del patrimonio immobiliare del [redacted] risultante dalla visura prodotta dal reclamante, comprende tre unità immobiliari, di cui una sola di piena proprietà, e sulle stesse è stata iscritta ipoteca giudiziale da parte della Banca.

Nella situazione sopra delineata si inserisce l’inadempimento del [redacted] per l’importo di € 73.949,00, di cui all’ordinanza ex art. 186 *ter* c.p.c., che è provvisoriamente esecutiva e pacificamente non è stata revocata nella causa di merito ancora pendente in fase istruttoria, che



ha comportato l'annotazione del credito a sofferenza come “*contestato*” (indicato con il codice “901”).

In questo quadro, che porterebbe a confermare la valutazione negativa della Banca sulla solvibilità del [redacted] deve essere esaminata la nuova documentazione prodotta dal [redacted] ed in particolare lo stralcio delle dichiarazioni dei redditi del 2014 e del 2015 e gli estratti conto della [redacted]

Dagli stralci delle dichiarazioni dei redditi del [redacted] del 2014 e del 2015, relativi all'anno di imposta 2013 e 2014 (che sono stati prodotti all'ultima udienza dal reclamato), risulta che il [redacted] ha investimenti ed attività finanziarie all'estero di consistente valore, nell'ordine di quasi 5 milioni di euro.

Inoltre, dagli estratti conto della [redacted] contestata al [redacted] per gli anni 2014 e 2015, risulta l'utilizzo della carta da parte del [redacted] per importi ragguardevoli, nell'ordine di complessivi € 380.000,00 nel 2014 e di € 580.000,00 nel 2015

Questi ultimi elementi sono indice di una situazione economica generale del [redacted] che non può definirsi complessivamente “gravemente deficitaria” o “di non transitoria difficoltà economica”, pertanto appare sussistere il *fumus* dell'illegittimità della segnalazione del credito del [redacted] nella categoria a sofferenza, come concluso nell'ordinanza reclamata, che deve quindi essere confermata per i diversi motivi suesposti.

Sul *periculum in mora* si richiamano le argomentazioni svolte dal giudice di *prime cure*, cui si aggiunge la comunicazione *e mail* della [redacted] del 3.9.2015, che negava al [redacted] la concessione di credito sotto forma di carta di credito e di affidamento bancario, per la segnalazione negativa in Centrale Rischio che è definita “*motivo di scoring negativo nel sistema di valutazione del merito creditizio del cliente*”.

Le spese di lite vanno regolate tenendo conto che la sussistenza del *fumus boni iuris*, che comporta la conferma dell'ordinanza reclamata, unitamente al *periculum in mora*, viene ravvisata dal Collegio in considerazione degli elementi dimostrati dal [redacted] solo nella fase del reclamo, mediante la produzione di documenti (lo stralcio delle dichiarazioni dei redditi del 2014 e del 2015 e gli estratti conto della [redacted]), che la parte aveva nella propria disponibilità già nella prima fase cautelare e ciò integra un giustificato motivo di compensazione delle spese processuali di questa fase del procedimento.

Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002.

p.q.m.



visto l'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

- 1) rigetta il reclamo e per l'effetto conferma l'ordinanza reclamata;
- 2) compensa le spese di lite tra le parti;
- 3) accerta l'obbligo della reclamante di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2002.

Si comunichi

Milano,

Il Giudice estensore

Il Presidente

